



Trieste, 23 agosto 2017

OGGETTO: Comunicato stampa.

Il Garante regionale per le persone a rischio di discriminazione esprime la propria preoccupazione per il fatto che svariate decine di richiedenti protezione internazionale sono costretti alla condizione di senza fissa dimora nei principali capoluoghi della Regione Friuli Venezia Giulia, vivendo in condizioni di estrema marginalità. Questo in contrasto con quanto previsto dalla normativa europea e nazionale che obbliga le istituzioni a provvedere affinché i richiedenti abbiano accesso a condizioni minime materiali di accoglienza fin dal momento in cui manifestano la volontà di chiedere la protezione internazionale (art. 17 della direttiva 2013/33, recepita con il d.lgs. n. 142/2015). Il Garante regionale ricorda come detti obblighi di accoglienza sussistano anche nei confronti di richiedenti protezione internazionale per i quali venga aperta una procedura di richiesta di presa in carico da parte di un altro Stato membro UE competente per l'esame della domanda di asilo in base a quanto previsto dal "Regolamento Dublino" quando risulti che il richiedente, prima di giungere in Italia, abbia già presentato una domanda di asilo in altro Paese membro UE, ovvero in altro Stato membro UE questa richiesta sia stata già respinta, e questo fino al momento dell'effettivo trasferimento nell'altro Stato membro (Sentenza Corte di Giustizia europea, 27 settembre 2012, C-179/11).

Pur comprendendo le esigenze, di per se' legittime, di tutela del decoro urbano, Il Garante esprime la propria preoccupazione per il fatto che, nell'attuale contesto sociale, e senza in alcun modo dubitare dell'imparzialità ed equità nell'operato delle forze di polizia locali, ordinanze e regolamenti comunali miranti a reprimere situazioni di bivacco e stazionamento sul suolo pubblico finiscano per sanzionare soprattutto richiedenti protezione internazionale, quasi che essi debbano essere ritenuti responsabili del loro disagio, che ha origine innanzitutto nelle insufficienti politiche pubbliche di accoglienza.

Pur comprendendo le difficoltà e gli sforzi compiuti verso un sistema di accoglienza diffusa sul territorio, si rileva che nella Regione FVG la percentuale dei comuni che si fanno carico dell'accoglienza di richiedenti protezione internazionale è inferiore alla media nazionale così come è inferiore alla media nazionale il numero di posti disponibili presso il sistema SPRAR rispetto alla popolazione complessiva, risultando



quindi il sistema di accoglienza troppo sbilanciato sui centri di accoglienza di emergenza.

Il Garante ritiene che le problematiche relative alla gestione dei flussi e alle presenze di richiedenti protezione internazionale non si risolvono sanzionando chi è costretto a situazioni di disagio derivanti dalla mancanza di condizioni minime di accoglienza, perché in tal modo, in assenza di alternative, le condizioni di disagio vengono a riprodursi altrove ed ad acuirsi ulteriormente a danno della dignità dei diretti interessati e della sicurezza dell'intera collettività, così come si accresce un generale clima di diffidenza, stigmatizzazione e ostilità nei confronti dei richiedenti asilo e dei cittadini stranieri in generale.

Riscontrando che una percentuale non trascurabile di richiedenti protezione internazionale presenti nel FVG proviene da altri Paesi dell'Unione europea, ove hanno transitato ovvero hanno depositato precedenti istanze di asilo, il Garante rileva la necessità di una soluzione della problematica nel quadro legale offerto dal diritto vigente, ovvero nell'effettiva applicazione di quanto previsto dal "Regolamento Dublino", che consente il trasferimento e la presa di carico dei richiedenti asilo da parte dello Stato membro competente entro i termini previsti. A tale riguardo, il Garante regionale sottolinea che in base ai dati forniti dall'Unità Dublino del Ministero dell'Interno, nel corso del 2016, su più di 14.000 casi registrati dall'Italia di richiedenti protezione internazionale i quali avevano già depositato precedentemente un'istanza di asilo in un altro Paese membro (i d.d. "Dublinati"), solo 61 (pari allo 0,4%) sono stati effettivamente trasferiti nell'altro Paese membro competente.

D'altro canto, il Garante sottolinea come appaia certamente auspicabile ed anzi necessario che l'Italia decida di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di Paese terzo, anche se questa competerebbe, in base ai criteri stabiliti dal Regolamento Dublino, ad un altro Stato membro, nel momento in cui quest'ultimo non assicuri i requisiti minimi affinché una procedura di asilo possa ritenersi equa, funzionale e rispettosa dei diritti umani fondamentali, così come attualmente è il caso ad esempio di Paesi quali la Grecia, l'Ungheria e la Bulgaria, in base a quanto riconosciuto anche dalla giurisprudenza delle corti europee e del Consiglio di Stato così come dalle raccomandazioni dell'ACNUR.

Il Garante regionale invita inoltre le istituzioni locali e regionali ad investire senza pregiudizi nell'integrazione sociale dei rifugiati, a cominciare dalla formazione professionale e linguistica presupposto per l'inserimento lavorativo, anche attraverso lo strumento dei lavori socialmente utili, nell'ottica del perseguimento di una società più inclusiva e dunque maggiormente coesa e sicura per tutti.

Walter Citti
Componente con funzioni di garanzia
per le persone a rischio di
discriminazione
Garante regionale dei diritti della
persona

